

## **Regolamento per l'utilizzo delle foresterie**

**Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 26.6.2024**

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità**

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo e le modalità di gestione degli immobili destinati ad uso foresteria afferenti ai Centri di ricerca e/o all'Amministrazione centrale.

Le foresterie devono essere utilizzate esclusivamente per finalità correlate alle attività istituzionali, per esigenze di servizio e sono destinate ad ospitare:

- personale che collabora con l'Ente a fronte di borse di studio, assegni di ricerca, stages formativi, convenzioni, protocolli d'intesa e iniziative comunque correlate ad attività istituzionali del CREA;
- personale dipendente dell'Ente incaricato di svolgere attività di servizio presso la sede ove è ubicata la foresteria per un periodo massimo di tre mesi.

## **Art. 2**

### **Adempimenti per la gestione delle foresterie**

I Direttori dei Centri di ricerca o il Direttore generale cui afferiscono le unità immobiliari destinate ad uso foresteria sono responsabili della gestione delle foresterie e sugli stessi ricade l'obbligo di procedere alla verifica dei seguenti requisiti:

1. destinazione catastale ad uso abitativo;
2. abitabilità e agibilità;
3. requisiti di sicurezza e igienico – sanitari;
4. adeguamento alla normativa antincendio;

La verifica dei requisiti sopra indicati deve essere preliminare all'utilizzo ad uso foresteria degli immobili afferenti al Centro o all'Amministrazione centrale.

I Direttori dei Centri o il Direttore generale cui afferiscono le unità immobiliari destinate ad uso foresteria provvedono agli adempimenti di seguito elencati:

- 1) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per mantenere le foresterie in buono stato;
- 2) obblighi di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- 3) custodia e cura delle condizioni igienico-sanitarie delle foresterie;
- 4) verifica dello stato delle foresterie al termine di ciascun soggiorno;
- 5) comunicazione all'Ufficio che accerta le entrate dell'Amministrazione Centrale dei rimborsi spesa percepiti con cadenza semestrale. Gli importi riscossi, tramite bonifico, a titolo di rimborso spese, dovranno essere utilizzati per apportare migliorie alle stesse foresterie.

## **Art. 3**

### **Modalità per usufruire delle foresterie**

La richiesta di utilizzo della foresteria dovrà essere inviata tramite posta elettronica al Centro o all'Amministrazione centrale cui afferisce la foresteria.

Nella richiesta devono essere indicati i dati del richiedente, la durata di permanenza unitamente alla motivazione che ne giustifichi l'istanza.

Il Direttore del Centro o il Direttore generale adoterà la relativa autorizzazione, assumendosi la piena responsabilità, tramite predisposizione di apposita determina nella quale dovranno essere individuati gli

spazi concessi ad uso foresteria oltre alla specifica indicazione della durata, della motivazione e dell'importo che deve essere corrisposto secondo quanto indicato nell'art. 5.

#### **Art. 4** **Durata del soggiorno**

La fruizione della foresteria è consentita per un periodo massimo non superiore al trimestre continuativo. Non sono ammesse richieste di proroga salvo esigenze straordinarie che dovranno essere approvate con apposito provvedimento dal Direttore del Centro o dal Direttore generale.

#### **Art. 5** **Determinazione rimborso spese per uso foresteria**

L'importo giornaliero a persona comprensivo delle utenze è di euro 20,00 a titolo di rimborso spese. Il pagamento dell'importo dovuto per l'intero periodo della permanenza deve essere effettuato prima della consegna dell'immobile ad uso foresteria a mezzo bonifico indicando il nominativo e la causale "utilizzo foresteria" e fornendone comunicazione via e-mail al Centro o all'Amministrazione centrale. È facoltà del CREA aggiornare l'importo del rimborso spese da corrispondere, provvedendo a pubblicare il relativo provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.

#### **Art. 6** **Regole generali di condotta per l'utilizzo delle foresterie**

All'atto della consegna dell'immobile ad uso foresteria, l'assegnatario deve sottoscrivere un modulo di assunzione di responsabilità in merito al corretto uso della stessa.

Tutti gli utilizzatori della foresteria sono tenuti a:

- osservare il presente Regolamento nonché le ordinarie regole di convivenza;
- informare il personale incaricato dal Centro o dall'Amministrazione centrale in caso di guasti o di irregolare funzionamento degli impianti;
- consentire l'accesso al personale autorizzato dal Direttore del Centro di ricerca o dal Direttore generale;
- utilizzare gli arredi e le suppellettili con cura e diligenza;
- provvedere a riconsegnare i locali assegnati ad uso foresteria nelle condizioni in cui sono stati ricevuti.

È fatto divieto di:

- detenere armi di ogni tipo, sostanze esplosive, sostanze stupefacenti, materiali infiammabili;
- introdurre animali e ospiti;
- fumare in tutti i locali della foresteria.

Il CREA declina ogni responsabilità per danni causati a persone o cose derivanti dall'uso improprio dei locali della foresteria da parte dei relativi assegnatari.

Il CREA non risponde, altresì, di infortuni per cause allo stesso non imputabili, per furti e per eventuali danni causati a persone o cose derivanti da calamità naturali.

### **Art. 7** **Riconsegna**

La foresteria dovrà essere riconsegnata nello stato in cui è stata assegnata e libera da ogni effetto personale.

Il Direttore del Centro di ricerca o il Direttore generale o loro delegato provvederà ad effettuare un sopralluogo al fine di attestare le condizioni della foresteria al momento della restituzione, redigendo apposito verbale.

Nel caso in cui siano stati riscontrati dei danni causati dall'assegnatario, quest'ultimo deve provvedere al ristoro dei danni causati.

Il CREA si riserva di intraprendere ogni azione legale di tutela in caso di danni ai locali ad uso foresteria o di furto per oggetti in essa allocati.

### **Art. 8** **Revoca**

È facoltà del CREA revocare le autorizzazioni concesse per sopravvenute esigenze istituzionali, provvedendo qualora necessario alla restituzione del rimborso spese già incassato.

### **Art. 9** **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal 15° giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il precedente Regolamento adottato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 208/08 e tutte le circolari adottate in materia.